

COMUNE DI GABYREGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA**COMMUNE DE GABY**REGION AUTONOME DE LA
VALLEE D'AOSTE**VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE INTERNA ALLA LOCALITA' KIAMOUSEYRA COSTITUENTE ADOZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G.C. E IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - CUP: G51B19000510004.

L'ANNO duemilaventidue ADDÌ sei DEL MESE DI ottobre ALLE ORE venti E MINUTI trenta NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, CONVOCATO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO CON AVVISI SCRITTI NOTIFICATI A CIASCUN CONSIGLIERE DAL MESSO COMUNALE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE Straordinaria ED IN SEDUTA pubblica DI Prima CONVOCAZIONE, NELLE SEGUENTI PERSONE:

Cognome e Nome	Presente
1. VALERIO Francesco - Sindaco	Sì
2. BONIN Stefania - Consigliere	Sì
3. CESARO Maurizio - Consigliere	No
4. LAZIER Elena - Consigliere	Sì
5. LAZIER Mario Ugo - Consigliere	Sì
6. MONIOTTO Attilio Giuseppe Emilio - Consigliere	Sì
7. PARISIO Massimo Graziano - Vice Sindaco	Sì
8. SCHERIANI Massimo - Consigliere	Sì
9. SIMONI Alessandra - Consigliere	Sì
10.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	1

Dei consiglieri non presenti come sopra indicato giustificano l'assenza i signori: tutti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LONGIS Patrizia.

Il Signor VALERIO Francesco, Sindaco, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'ordine del giorno di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE INTERNA ALLA LOCALITA' KIAMOUSEYRA COSTITUENTE ADOZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G.C. E IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - CUP: G51B19000510004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale intende procedere all'ampliamento della via interna della località Kiamourseyra, nel tratto retrostante la Chiesa parrocchiale per agevolare l'accesso dei mezzi di soccorso, per permettere il passaggio dei mezzi addetti allo sgombero neve e, in generale, per migliorare il transito di piccoli autocarri e dei furgoni;
- l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del Codice dei contratti come oggi vigente per i lavori di cui trattasi è stato posto in capo al geometra Silvano Consol, dipendente dell'Ente ed in servizio presso l'Ufficio Tecnico comunale, con determinazione n. 211 del 14 novembre 2019;
- con determinazione n. 213 del 20 novembre 2019, è stato affidato al geom. Levi Andrea dello studio tecnico associato Bosonetto Levi Geometri, con sede in Carema (TO), il servizio tecnico di predisposizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di allargamento della strada comunale interna alla località Kiamourseyra in capoluogo, nel tratto a nord della Chiesa parrocchiale, con riduzione di un'aiuola spartitraffico all'imbocco dell'abitato, a margine della S.R. 44, quest'ultima stralciata e realizzata a parte nel quadro della manutenzione della pavimentazione depositato;
- attualmente nel Comune di Gaby è in vigore un Piano Regolatore Generale delle costruzioni non adeguato al Piano Territoriale Paesaggistico e alle ulteriori disposizioni della L.R. 11/1998, in quanto lo stesso ha proceduto a consegnare la bozza di variante ed è in fase di completamento la stesura del testo preliminare anche a seguito della risoluzione di problemi di confine con il comune di Issime;
- il progetto di cui trattasi interessa un'area privata che, in base alla pianificazione del P.R.G. vigente ricade in zona A1 (Centro storico della località Kiamourseyra) e pertanto, per l'esecuzione dell'opera è necessario provvedere all'adozione di variante non sostanziale agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. 11/1998, e dell'art. 9 della L.R. 11/2004 e all'attivazione di procedura espropriativa al fine di acquisire la piena disponibilità del sito;
- l'intervento previsto si inserisce nella previsione della programmazione comunale con l'obiettivo di effettuare limitati interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture viarie, al fine di ottimizzare le stesse ed aumentare le condizioni di sicurezza della viabilità comunale;
- l'attuazione del progetto di cui alla variante non sostanziale è finalizzato al soddisfacimento di rilevanti interessi pubblici, in quanto consentirà l'accesso ai mezzi di soccorso e al servizio di sgombero neve, che attualmente non vi possono transitare, nel tratto di via interna della località Kiamourseyra retrostante alla Chiesa parrocchiale;

Visto l'art. 31, comma 2, della L.R. 06/04/1998, n. 11, che riporta testualmente *“L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes Valdôtaines, riguardanti aree che il PRG non destina in tutto o in parte a servizi pubblici, costituisce adozione di variante non sostanziale al PRG; si applicano le procedure di cui all'art. 16”.*

Dato atto che la variante di cui all'oggetto è assimilabile alla tipologia delle varianti non sostanziali e pertanto segue le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 11/98- *"Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG"* che, al comma 1, recita: *"Le varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS"* e, al successivo comma 2, riporta *"Il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della Legge Regionale n. 56/1983"*;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 19.03.2019, pubblicata sulla G.U. n. 21 del 22.05.2019 con la quale, tra l'altro, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 11/98, come sostituito dall'art. 9 della L.R. n. 5/2018, nella parte in cui consente di non sottoporre né a VAS (Valutazione ambientale strategica), né alla verifica all'eventuale assoggettabilità, le modifiche non costituenti varianti del piano regolatore generale vigente.

Dato Atto pertanto, in applicazione della sopra richiamata sentenza, per l'opera pubblica comunale di cui trattasi, la cui approvazione costituisce adozione di variante non sostanziale al P.R.G.C., è assoggettabile a VAS, ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. 11/98, fatta salva l'eventuale esenzione rilasciata dai competenti uffici della RAVA.

Considerato che questo Comune ha inoltrato alla RAVA, con nota del 14.03.2022, al prot. n. 1149, la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione ambientale strategica), ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2009, per poter avviare la procedura di Variante non sostanziale n. 16 al PRG per i lavori di allargamento della strada comunale interna alla località Kiamourseyra, corredata dal "Rapporto preliminare" e da apposita cartografia, redatti dal tecnico comunale e RUP, geom. Silvano Consol.

Vista la nota del Dirigente programmazione, risorse idriche e territorio, Struttura Pianificazione territoriale, prot. n. 3367 del 23.03.2022, che riportava testualmente "Tenuto conto della variante proposta ai sensi dell'art. 31, comma 2, (LR.11/1998) dal punto di vista prettamente urbanistico e pianificatorio, non si rilevano effetti negativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della variante".

Preso atto del Provvedimento dirigenziale n. 2754 del 11 maggio 2022, assunto dal Dirigente del Dipartimento ambiente, valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria dell'Assessorato regionale Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, agli atti dell'ente al prot. n. 2353 in data 17.05.2022, avente per oggetto "Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura VAS della variante non sostanziale n. 16 del PRG del Comune di Gaby, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998", con riferimento ai lavori di cui trattasi.

Preso atto che, dall'esame delle cartografie del PTP (Piano Territoriale Paesistico) si evince che l'area oggetto della variante ricade all'interno del sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale (art.16, delle NTAPTP).

Considerato che la presente variante non sostanziale risulta coerente con le norme dei Sistemi ambientale e dei Settori del P.T.P. e con le determinazioni della L.R. 11/98, in riferimento a quanto precisato nella relazione del progettista, geom. Andrea Levi, in data 24.09.2022, al prot. n. 4615, in merito alla compatibilità del piccolo ampliamento della strada comunale interna alla località Kiamourseyra con i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario, nonché con gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione e con quelli derivanti dal piano territoriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanistici, dante atto che la conformità del progetto di fattibilità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie è subordinata all'approvazione della presente variante non sostanziale al PRGC.

Rilevato che la tipologia dei lavori in oggetto ricade nell'ambito per la quale è necessario acquisire la verifica preventiva dell'interesse archeologico, in applicazione al comma 1,

art. 25 del D.Lgs. 50/2016 come oggi vigente salvo apposita deroga di competenza della Soprintendenza per i Beni e le attività Culturali.

Preso atto dell'avvenuta acquisizione dell'esenzione dall'obbligo di verifica preventiva dell'interesse archeologico, in applicazione al comma 1, art. 25 del D.Lgs. 50/2016 come oggi vigente, rilasciato dall'Assessorato regionale beni culturali, turismo, sport e commercio, Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le attività Culturali, Struttura Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, con nota prot. n. 7112 del 12.08.2022, acquisita agli atti dell'ente al prot. n. 3969 in data 12.08.2022.

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal geom. Andrea Levi, costituito dagli elaborati necessari all'attivazione delle occorrenti procedure di variante al PRGC vigente n.16 e di esproprio, pervenuto in data 23.09.2022, al prot. n. 4599, composto dai seguenti elaborati:

Tav. 1 – Relazione tecnica, estratto mappa catastale, estratto mappa PRG e doc. fotografica;

Tav. 2 – Planimetri e sezioni intervento a nord della Chiesa Parrocchiale, particolare costruttivo;

Tav. 3 - Elenco prezzi;

Tav. 4 – Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa;

Tav. 5 – Capitolato Speciale d'appalto;

Tav. 6 - Piano particellare di esproprio.

Dato atto che in quadro economico dell'opera, ammonta a lordi euro 22.521,41, di cui euro 12.710,90 per lavori, euro 5.647,06 per somme a disposizione dell'amministrazione e euro 2.663,44 per IVA è così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

		A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	€ 0,00	
		di cui importo lavori a corpo	€ 12.710,90	
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 12.710,90
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.500,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)			€ 14.210,90
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 12.710,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 1.136,87
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 1.412,69
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00

	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 3.097,50
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (RELAZIONE GEOLOGICA)		€ 0,00
	B.11	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
	B.12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)		€ 5.647,06
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	€ 1.271,09
	C.1..2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 150,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 1.242,35
		Totale IVA		€ 2.663,44
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 22.521,41

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP), geom. Consol Silvano, ha provveduto a svolgere l'attività di verifica dello studio di fattibilità tecnica ed economica secondo i contenuti dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, conclusasi mediante rilascio dell'attestazione di completezza in data 24.09.2022, al prot. n. 4614.

A mente del fatto che l'ampliamento previsto della strada comunale interna alla località Kiamourseyra ricade entro i 150 mt dalla sponda sinistra del torrente Niel, corso d'acqua pubblico, ricadente nel vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. c), per il quale è stata acquisita l'autorizzazione del Dipartimento regionale Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Patrimonio paesaggistico e architettonico dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, prot. n. 3688, in data 17.05.2021, acquisito agli atti dell'ente in pari data al n. 2446.

Dato atto che l'area oggetto di intervento ricade in ambito dei terreni sedi di frana, fascia F3, area verde a bassa pericolosità, di cui all'art. 35 della L.R. 11/98, nella quale i lavori previsti sono assentibili.

Dato atto inoltre che l'area oggetto di intervento ricade in ambito dei terreni sedi di inondazione, fascia FC, area verde a bassa pericolosità, di cui all'art. 36 della L.R. 11/98, 36 della medesima LR 11/98, nella quale i lavori previsti sono assentibili.

Vista la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche a norma dell'art. 24, comma 5, della Legge 05/02/1992 n. 104, rilasciata dal geom. Andrea Levi in data 24.09.2022, agli atti al prot. n. 4616 in pari data.

Dato atto che l'opera ricade su terreno di proprietà di terzi, il quale non è destinato a pubblici servizi e non coincide con le previsioni di P.R.G.C. vigente e che pertanto, per la sua realizzazione, si rende necessario l'avvio di un procedimento d'esproprio propedeutico all'acquisizione delle superfici necessarie alla realizzazione dei lavori e che fra gli elaborati in approvazione figurano quelli previsti dalla L.R. 11/2004, che disciplina le espropriazioni per pubblica utilità in Valle d'Aosta il cui art. 9 *"Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici"*, dispone testualmente:

comma 1. - "Quando l'opera da realizzare ricade su aree che il piano regolatore non destina a servizi pubblici, si provvede ad una modificazione del piano regolatore. Si applicano, a tal fine, le procedure previste dai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

comma 2. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace il provvedimento di modificazione del piano regolatore.

comma 3. Il promotore dell'opera pubblica o di pubblica utilità provvede a far sì che, all'avvio della procedura finalizzata alla modificazione del piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree interessate dalla modificazione sia inviata una comunicazione recante l'avviso:

a) dell'avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all'espropriazione;

b) del luogo e delle modalità per la consultazione della relativa documentazione;

c) della possibilità e delle modalità per l'eventuale presentazione di osservazioni concernenti la modificazione del piano regolatore ed i vincoli che ne derivano.

comma 4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere contestuali al deposito in pubblica visione degli atti concernenti la modificazione che si intende apportare al piano regolatore, qualora si debba provvedere al deposito ai sensi della l.r. 11/1998."

Visto l'art. 31, comma 3, della succitata L.R. 06/04/1998, n. 11, che stabilisce che: *"Gli atti di approvazione delle modifiche di cui al comma 1 e delle varianti non sostanziali di cui al comma 2 costituiscono dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici."*

Visto l'art. 16 *"Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al P.R.G."* della Legge Regionale. 11/1998 che prevede che la deliberazione di adozione sia trasmessa alla struttura regionale competente in materia urbanistica al fine dell'eventuale formulazione di proprie osservazioni ed è resa pubblica nel sito web comunale.

Dato atto che i lavori in oggetto sono inseriti nel Bilancio di Previsione Pluriennale e nel Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.02.2022, divenuta esecutiva in data 24.02.2022, e successive variazioni.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei suddetti elaborati in quanto conformi alle esigenze di questa Amministrazione Comunale.

Accertata la competenza del Consiglio all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. i) dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 14.9.2002.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto Comunale vigente approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 15.5.2018.

Ritenuto di procedere all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica concernente i lavori di cui in oggetto in quanto risponde pienamente agli intendimenti dell'Amministrazione comunale di Gaby.

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1. **Di approvare** il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente i lavori di allargamento della strada comunale interna alla località Kiamourseyra” come redatto dal professionista incaricato geom. Levi Andrea, per un importo complessivo lordo di euro 22.521,41, di cui euro 12.710,90 per lavori, euro 5.647,06 per somme a disposizione dell’amministrazione e euro 2.663,44 per IVA, composto dai seguenti elaborati:
 - Tav. 1 – Relazione tecnica, estratto mappa catastale, estratto mappa PRG e doc. fotografica;
 - Tav. 2 – Planimetri e sezioni intervento a nord della Chiesa Parrocchiale, particolare costruttivo;
 - Tav. 3 - Elenco prezzi;
 - Tav. 4 – Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa;
 - Tav. 5 – Capitolato Speciale d'appalto;
 - Tav. 6 - Piano particellare di esproprio.
2. **Di dichiarare**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 della L.R. 11/2004 e dell’art. 31, comma 2, della L.R. 06/04/1998, n. 11, che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al punto precedente, costituisce adozione di variante non sostanziale n. 16 al P.R.G.C. vigente.
3. **Di dare atto**
 - ✓ che l’opera in argomento è prevista negli elaborati del D.U.P. per il triennio 2022/2024.
 - ✓ della conformità del progetto alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche a norma dell’art. 24, comma 5, della Legge 05.02.1992, n. 104 e vista in tal senso l’allegata dichiarazione resa dal professionista incaricato.
 - ✓ che l’approvazione del progetto di fattibilità di cui sopra, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della l.r. 11/1998 costituisce adozione di variante non sostanziale n. 4 al P.R.G. mediante le procedure di cui all’art. 16 *“Procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al P.R.G.”* della medesima L.R.11/98.
 - ✓ che gli elaborati progettuali dovranno essere depositati in pubblica visione, presso la Segreteria del Comune per 45 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 *“Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici”* comma 4 della L.R. 11/2004 e dell’art. 16 comma 3 della L.R. 11/98.
4. **Di trasmettere** copia della variante n. 16, adottata ai sensi del comma 3, dell’art. 16, della L.R. 11/1998, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni e di provvedere alla sua pubblicazione sull’albo pretorio on-line e nel sito web Comunale.
5. **Di dare atto** che per ottenere la disponibilità delle aree si procederà all’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, mediante apposita comunicazione ai proprietari oggetto del procedimento espropriativo propedeutico alla realizzazione dei lavori, ai sensi dell’art 9, comma 3, della L.R. 02.07.2004, n. 11, oltre che in applicazione al combinato disposto di cui alla L.R. 19/2007 e dell’art. 7 e succ. della L. 241/1990.
6. **Di dare atto** che la presente variante risulta coerente con il P.T.P.

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
(VALERIO Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(LONGIS Patrizia)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'incaricato, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il

_____.
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE – Motivazione:

Il provvedimento non ha rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal _____ a mente dell'art. 52 ter della L.R. 21 gennaio 2003 n.3.